

RINNOVO CONVENZIONE-CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO E RELATIVE STRUTTURE ANNESSE, IN FRAZIONE COSOLA, NON RICHIESTI DAGLI AVENTI DIRITTO - PER IL TRIENNIO 2.05.2020 – 1.05.2022

L'anno duemilacianove, il giorno _____ del mese di _____, presso gli uffici del Comune di Cabella Ligure, ubicati in Via Martiri della Libertà, 10.

TRA

- la sig.ra Mara Montessoro nata Serravalle Scrivia (AL) il 03/05/1972, domiciliato per la carica in Cabella Ligure, presso la sede comunale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici che interviene, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, giusto decreto di nomina n. 3 del 13/07/2019 al presente atto in rappresentanza del **COMUNE DI CABELLA LIGURE** con sede in Cabella Ligure, Via Martiri Della Liberta' 10, codice fiscale 83000730065 P.I. 00442220067, (in seguito denominato "Comune" di seguito "**Proprietà concedente**")

E

- il Signor Zanardi Mauro Ercole, nato a Voghera (PV) il 05.05.1969, residente a Voghera, in Via Cignoli, n. 103, C.F.ZNRMRC69E05M109P, in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola, con sede legale a Voghera (PV), Via Gignoli – CF/PI 01528780180, di seguito "**Concessionario**",

PREMESSO

- che con contratto, per scrittura privata, Repertorio n. 597, stipulato in data 2.05.2017, registrato all'Agenzia dell'entrate, in data 16.05.2019 a cura della parte affidataria, si è proceduto all'affidamento in concessione, all'Azienda Agricola Zanardi Mauro Ercole, con sede legale a Voghera (PV), Via Cignoli 103 – C.F.ZNRMRC69E05M109P - PI 01528780180, a titolo oneroso, **del lotto unico**, comprendente i terreni comunali gravati da uso civico di pascolo (bovini), siti nella frazione di Cosola, individuati catastalmente, come da tabella allegata (Allegato 1) al contratto medesimo, con insistente un'unità immobiliare, censita al catasto fabbricati del Comune di Cabella Ligure – fraz. Cosola, alla sez. Urbana, foglio 27, particella 552, zona censuaria 2, Categoria C/2, classe U, consistenza 58 mq, per la durata di anni tre dal giorno della stipula, scadente l'1.05.2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, su presentazione, almeno 60 giorni prima della scadenza, del contratto, della richiesta di rinnovo, previo adeguamento del canone annuo a condizione che:

- a) il concessionario sia in regola con il pagamento del corrispettivo dell'anno precedente;
- b) il Concessionario abbia utilizzato i terreni assegnati in concessione per le finalità previste e nel rispetto delle condizioni della concessione e del regolamento comunale;

- che l'entità della superficie a pascolo, indicata nella tabella allegata, non ha valore costitutivo, ma solo ricognitivo e dichiarativo e che, pertanto, il Comune non assume alcun impegno e alcuna garanzia, presente e futura, circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo (pascoli magri e arbustati);

- che, con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 22.10.2019, su richiesta del titolare dell'Azienda Agricola Zanardi Mauro, datata 08.10.2019 e assunta al protocollo dell'Ente n. 2250 del 11.10.2019, è stato rinnovato il contratto in essere di affidamento in concessione dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo (bovini), siti nella frazione di Cosola, individuati catastalmente, come da tabella allegata al presente contratto, con insistente un'unità immobiliare, al canone annuo incrementato del 10%, pari ad di **Euro 11.100.00**, per la durata di anni due a far data dal 2.05.2020 e alle condizioni di cui al contratto medesimo; Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Proprietà concedente, in esecuzione della sopra richiamata Deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 22.10.2019, provvede al rinnovo del contratto – convenzione in essere, per ulteriori due anni, di affidamento in concessione, a titolo oneroso, all'Azienda Agricola Zanardi Mauro Ercole, con sede legale a Voghera (PV), Via Gignoli 103 – CF/PI 0152878018, i terreni comunali gravati da uso civico di pascolo (bovini), siti nella frazione di Cosola, individuati catastalmente, come da tabella allegata e relativa cartografia (**Allegato 1**), al presente contratto, con insistente un'unità immobiliare, censita al catasto fabbricati del Comune di Cabella Ligure, fraz. Cosola, alla sez. Urbana, foglio 27, particella 552, zona censuaria 2, Categoria C/2, classe U, consistenza 58 mq alle medesime condizioni, per quanto compatibili, del contratto in essere e alle condizioni di cui al presente contratto.

La Proprietà concedente non assume alcun impegno e alcuna garanzia, presente e futura, circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo.

Art. 2 - Durata e canone della concessione

La durata della concessione, di anni 2 (due), decorre allo scadere del contratto in essere Repertorio n. 597/2017, e precisamente dal 2.05.2017.

Il canone annuo, determinato in sede di gara, è di € 12.100,00 (dodicimilacento/00) e dovrà essere versato, presso la Tesoreria del Comune, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Alla scadenza il Concessionario si obbliga a riconsegnare i terreni e la struttura ivi insistente, libero da persone, animali, cose e colture in atto, senza necessità di ulteriori disdette e/o comunicazioni, in quanto date ed accettate dalle parti ora per allora, e riconoscendo sin d'ora immediato diritto alla parte concedente di reimmettersi nella detenzione degli immobili stessi.

Art. 3 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha costituito, ai sensi dell'art. 3, la cauzione definitiva di € 2.420,00 (duemilaquattrocentoventi/00), pari al 10% dell'importo contrattuale di € 24.200,00, mediante polizza fidejussoria, numero _____, a mezzo della Compagnia di Assicurazione Cattolica –Agenzia di emissione _____;

La cauzione sarà svincolata soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa, la Proprietà Concedente ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Proprietà concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa e in caso di eventuale rinnovo del contratto.

4. - Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

E' fatto divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte i terreni e la struttura su di essi insistente, oggetto del presente contratto. In caso di inadempienza a tale divieto la parte concedente avrà diritto, senza necessità di ulteriori formalità o azioni possessorie alla risoluzione del contratto con effetto immediato.

E' espressamente vietato l'affitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 5 - Obblighi delle parti - Sanzioni

Il Concessionario è costituito consegnatario dei beni e pertanto, ha l'obbligo di mantenere i pascoli e le strutture ivi insistenti, in buono stato.

Il Concessionario deve, rispettare quanto previsto dal presente contratto e dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici, approvato con deliberazione del C.C. n.14 del 7.03.2017, in particolare degli artt. 15 "Metodo di pascolo bovino", 16 "Controlli" e 17 "Sanzioni".

La Proprietà concedente è tenuta a sua volta a rispettare gli obblighi sanciti dal regolamento comunale in materia di usi civici ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti al concessionario.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali o in caso di grave mancato rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento, si applica la sanzione della sospensione del diritto di uso civico sui pascoli comunali sia per la stagione pascoliva in corso che per quella successiva, ai sensi dell'art. 17 del regolamento.

Art. 6- Responsabilità - Polizze assicurative

Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La Proprietà concedente non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La Proprietà concedente è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa, conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte del concessionario o dei suoi dipendenti e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli

confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque

la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Le parti danno atto che:

- il Concessionario ha stipulato, come stabilito dal bando di gara, una polizza multi rischi di assicurazione con un massimale di € 250.000,00 per danni di esecuzione dell'attività e un massimale di € 2.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi, n. _____, emessa in data _____, con data effetto _____, dalla Compagnia di assicurazione _____ Agenzia di _____;

- il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione, entro i due giorni successivi alla scadenza annuale, la quietanza del versamento del premio relativo alla detta polizza.

Art. 7 - Controversie - Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Proprietà concedente e il Concessionario, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario.

In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale ed eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Alessandria.

Art. 8 – Spese contrattuali

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del concessionario.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come introdotto dall'art. 28 del D.P.R. 30.01.1982 n. 955.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I dati del Concessionario saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs del Regolamento (UE) 679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010

Il Concessionario si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010,

Letto, approvato e sottoscritto.

La Proprietà concedente

Il Concessionario

Sottoscrizione clausole vessatorie

Il concessionario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

2) Durata e canone della concessione, 5) Obblighi delle parti, 6) Responsabilità, 7) Controversie, 8) Spese contrattuali.

Il Concessionario: Sig. Mauro Ercole Zanardi

Per il Comune: Sig.ra Mara Montessoro